



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

n° **01** del **13.11.2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di novembre alle ore 14,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Giuliana Maria Galantino ed ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.1 del 13/11/2019.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI		
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA		
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO		

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);

Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con le disposizioni previste nell'art. 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 156, il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace, tra cui anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia;
- la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Manfredonia costituisce documento per dare piena soddisfazione alla diffusa domanda di giustizia con difficoltà per l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale con particolare riguardo a quella quotidiana amministrata dai giudici di pace a favore dei Cittadini;
- la normativa citata espressamente prevede che gli enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del GdP con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 156/2012);
- con verbale della conferenza dei servizi in data 11.04.2013 tra i Sindaci dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata ed il Commissario Prefettizio del Comune di Zapponeta si è convenuto di richiedere il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace presso il Comune di Manfredonia che ha dato la disponibilità della sede dell'ex Tribunale di Foggia sezione distaccata di Manfredonia, nonché del personale necessario per il funzionamento;
- che con deliberazione di G.C. n. 104 del 23.04.2013 è stata anticipata la manifestazione d'interesse al mantenimento del Giudice di Pace di Manfredonia, mediante accorpamento della sede soppressa di Monte Sant'Angelo, in forma consortile tra i Comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Zapponeta, che si sono dichiarati disponibili a contribuire alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, con suddivisione delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, sulla base del seguente prospetto analitico delle spese, allegato al Verbale della Conferenza di Servizi dell'11 aprile 2013, dal quale risulta la quota di partecipazione a carico di ciascun ente consorziato: MANFREDONIA € 71.991 + 10.763 + 4.176 = € 86.930,00; MONTE SANT'ANGELO € 16.589 + 2.480 + 962 = € 20.031,00; MATTINATA € 8.197 + 1.226 + 476 = € 9.899,00; ZAPPONETA € 4.223 + 631 + 245 = € 5.099,00 € 121.959,00;
- con deliberazione di C.C. n. 19 del 02.07.2013 sono state condivise e fatte proprie le determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 104 del 23.4.2013;
- con Decreto del Ministero della Giustizia del 07/03/2014, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14/04/2014, recante *"Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156"*, è stata individuata, tra le altre, la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia;
- la circolare del Ministero della Giustizia del 15/04/2014 contiene istruzioni per l'attuazione del D.M. 7/03/2014 e prescrive le procedure e le condizioni richieste per ottenere la conferma ministeriale dell'individuazione effettuata;

ATTESO che:

- con nota del 24.11.2014 n. 6069 il Presidente del Tribunale di Foggia ha comunicato che per il

funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia occorre il seguente personale:

n. 1 funzionario giudiziario cat. D /D1/ D2;

n. 1 assistente giudiziario ct. B/ B3;

n. 1 operatore giudiziario Cat. B/ B1

n. 1 Ausiliario giudiziario Cat. A /A1/ A2

- il Comune di Manfredonia ha assegnato il proprio personale presso l'Ufficio del Giudice di Pace ed specificatamente n. 1 unità categoria D1, n. 1 unità categoria C, n. 1 unità categoria B e n. 1 unità con categoria B;
- a seguito della cessazione dal servizio in data 13.09.2019 di una unità assegnata all'Ufficio del Giudice di Pace, con categoria B, assistente giudiziario, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
- a tal fine il Comune di Manfredonia provvederà ad individuare un'ulteriore unità;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare in maniera più compiuta i rapporti derivanti dalla gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace, con aggiornamento dei dati per il suo funzionamento, anche nella considerazione che occorre aggiornare il dato della popolazione dei Comuni interessati per la ripartizione delle spese e la superficie assegnata per l'ufficio del Giudice di Pace;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4, TUEL.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Manfredonia,

TRA

- la Commissione Straordinaria del Comune di _Manfredonia (C.F. 83000290714), (Piscitelli, Crea, Soloperto), _____;
- il Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo (C.F. _____), _____;
- la Commissione Straordinaria del Comune di _Mattinata_____ (C.F. _____), _____;
- il Sindaco del Comune di Zapponeta (C.F. _____), _____;
- il Sindaco del Comune di Isole Tremiti (C.F. _____), _____;

PREMESSO che:

- con le disposizioni previste nell'art. 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 156, il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace, tra cui anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia;
- la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Manfredonia costituisce documento per dare piena soddisfazione alla diffusa domanda di giustizia con difficoltà per l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale con particolare riguardo a quella quotidiana amministrata dai giudici di pace a favore dei Cittadini;
- la normativa citata espressamente prevede che gli enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del GdP con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 156/2012);
- con verbale della conferenza dei servizi in data 11.04.2013 tra i Sindaci dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata ed il Commissario Prefettizio si è convenuto di richiedere il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace presso il Comune di Manfredonia che ha dato la disponibilità della sede dell'ex Tribunale di Foggia sezione distaccata di Manfredonia, nonché del personale necessario per il funzionamento;

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 07/03/2014, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14/04/2014, recante *“Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”*, è stata individuata, tra le altre, la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia;
- la circolare del Ministero della Giustizia del 15/04/2014 contiene istruzioni per l'attuazione del D.M. 7/03/2014 e prescrive le procedure e le condizioni richieste per ottenere la conferma ministeriale dell'individuazione effettuata;

CONSIDERATO:

che con nota del 24.11.2014 n. 6069 il Presidente del Tribunale di Foggia ha comunicato che per il funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia occorre il seguente personale:

- n. 1 funzionario giudiziario cat. D /D1/ D2;
- n. 1 assistente giudiziario ct. B/ B3;
- n. 1 operatore giudiziario Cat. B/ B1
- n. 1 Ausiliario giudiziario Cat. A /A1/ A2

a seguito di tanto, il Comune di Manfredonia ha assegnato il proprio personale presso l'Ufficio del Giudice di Pace ed specificatamente n. 1 unità categoria D1, n. 1 unità categoria C, n. 1 unità categoria B e n. 1 unità con categoria B;

che a seguito della cessazione dal servizio di una unità assegnata all'Ufficio del Giudice di Pace, con categoria B, assistente giudiziario, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

che a tal fine il Comune di Manfredonia ha individuato un'ulteriore unità con categoria C;

che si rende necessario aggiornare il dato della popolazione dei Comuni interessati per la ripartizione delle spese;

che nel frattempo è cambiata la superficie assegnata per l'ufficio del Giudice di Pace;

che occorre, pertanto, disciplinare in maniera più compiuta i rapporti derivanti dalla gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace, con aggiornamento dei dati per il suo funzionamento;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della convenzione;

Le parti come rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia, con sede nel Comune Capofila, qui individuato in Manfredonia.

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione ha validità per i cinque anni successivi dalla data della stipula e si rinnova tacitamente per analogo periodo, se non disdettata almeno un anno prima della scadenza.

Art. 3 – CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato), è composta dai Sindaci firmatari della presente Convenzione (o loro delegati).

Compete alla Conferenza dei Sindaci la gestione politica e d'indirizzo del servizio convenzionato.

La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente dal Sindaco del Comune Capofila:

- per l'approvazione del preventivo annuale di spesa;
- per l'approvazione annuale del rendiconto della gestione;
- per la valutazione sull'andamento del servizio.

La Conferenza può anche riunirsi su richiesta del Presidente o di almeno due Sindaci dei Comuni aderenti. Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti. La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare. Tali misure dovranno essere recepite dalle singole Amministrazioni Comunali entro 30 giorni. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal segretario del Comune Capofila o da un suo delegato. I verbali saranno collezionati in modalità informatica e resi disponibili sul sito del Comune Capofila.

Art. 4 – SEDE

L'Ufficio del Giudice di Pace ha sede nei locali di proprietà del Comune di Manfredonia, siti al Palazzo della Sorgente, ubicato in Piazzale Alessandro Galli che comprende vari uffici tra cui i locali per il predetto ufficio del Giudice di Pace per una superficie di mq 432,30, per i quali sostiene spese per le utenze idriche, elettriche, riscaldamento, pulizia, manutenzione ordinaria, custode, per un totale di € 211.386,64 per l'intero immobile ed in quota per i locali dell'Ufficio del G.d.P. per **€ 19.693,43**, come da prospetto allegato "B". Per tali spese il Comune di Manfredonia si impegna a chiedere al Ministero della Giustizia il contributo ex art. 1 della l. n. 392/1941 che sarà conseguentemente scorporato dalla somma di cui all'allegato B nel caso di corresponsione dello stesso da parte del Ministero.

Art. 5 – ORGANICI

Il Comune di Manfredonia, per garantire il funzionamento dell'Ufficio del GdP, giusta nota del Presidente del Tribunale del 14.11.2014 ha assegnato proprio personale presso l'Ufficio, sostenendo i costi come da prospetto allegato "A", per un totale di **€ 159.000,00**

L'assegnazione del personale non determinerà variazione della dotazione organica dell'Ente conferente senza compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2011.

Art. 6 – RIPARTO ONERI

Tutti i costi per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di seguito elencati saranno ripartiti, annualmente, fra i Comuni convenzionati in proporzione al numero degli abitanti determinato al termine dell'anno di riferimento:

personale **€ 159.000,00 (all. A)**

spese per utenze idriche, elettriche, riscaldamento, pulizia, manutenzione ordinaria, custode

€ 19.693,00 (All. B)

cancelleria, spese telefoniche, materiale informatico, forniture, ecc. c.a.

€ 10.000,00

Il totale dei costi sostenuti pari a **€ 188.693,00**, sarà diviso in base al seguente prospetto, in base alla popolazione risultante all'ultimo censimento per ciascun Comune.

COMUNE	ABITANTI al 2018	SPESA
MANFREDONIA	57.100	€ 134.919,11
MONTE SANT'ANGELO	12.534	€ 29.616,04
MATTINATA	6.313	€ 14.916,71
ZAPPONETA	3.422	€ 8.085,70
ISOLE TREMITI	489	€ 1.155,44
TOTALE	79.858	€ 188.693,00

Art. 7 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese annuali per il funzionamento del Giudice di Pace saranno determinate dal Comune capofila a consuntivo e comunicate ai Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno ed i Comuni si impegnano ad assumere impegno di spesa sui rispettivi bilanci ed a pagare le quote di partecipazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Il ritardo nel pagamento delle quote, dà luogo all'automatico pagamento degli interessi legali, in ogni caso dà luogo all'addebito delle spese che il Comune capofila dovrà sostenere a causa del ritardato trasferimento, a carico del Comune o dei Comuni ritardatari.

In sede di prima applicazione, i costi di cui al precedente accapo, da ripartire tra i Comuni associati in base al numero di abitanti, sono quantificati secondo il prospetto di cui all'art. 6, salvo conguaglio da definirsi a consuntivo.

Art. 8 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita l'autorità giudiziaria competente per territorio.

L.C.S.

Per la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia _____

Il Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo _____

Per la Commissione Straordinaria del Comune di Mattinata _____

Il Sindaco del Comune di Zapponeta _____

Il Sindaco del Comune di Isole Tremiti _____

ALLEGATO "A"

PERSONALE GIUDICE DI PACE

CAT	<i>MANSIONE</i>	<i>RETRIBUZIONE</i>	<i>ONERI</i>	<i>TOTALE</i>
D1	CAPO UOC	37.000,00 €	12.500,00 €	49.500,00 €
C1	VIGILE URB	27.000,00 €	10.000,00 €	37.000,00 €
B1 -B7	ADDETTO AM	28.000,00 €	10.000,00 €	38.000,00 €
C1-C3	UFF AMM	25.500,00 €	9.000,00 €	34.500,00 €
TOTALE				159.000,00 €

ALLEGATO "B"

PALAZZO DELLA SORGENTE

<i>Descrizione spesa (ANNO DI RIFERIMENTO 2018)</i>	<i>Importo</i>
SPESA AQP	€ 4 813,26
SPESA ENEL	€ 35 808,81
SPESA X RISCALDAMENTO	€ 38 551,00
SPESA X PULIZIA	€ 83 713,57
SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 19 200,00
SPESA CUSTODE	€ 29 300,00
Totale su Mq. 4.640,25	€ 211 386,64
QUOTA PARTE DA DESTINARE AL GIUDICE DI PACE (Mq. 432,30)	€ 19 693,43
Totale spesa annuale GIUDICE DI PACE	€ 19 693,43

dott. ing. Giuseppe DI TULLO

ALLEGATO "C"

ANNUALITA' PREGRESSE

COMUNI	2015	2016	2017	2018	TOTALE
MANFREDONIA	86.930,00 €	86.930,00 €	86.930,00 €	86.930,00 €	347.720,00 €
MATTINATA	9.899,00 €	9.899,00 €	9.899,00 €	9.899,00 €	39.596,00 €
MONTE SANT'ANGELO	20.031,00 €	20.031,00 €	20.031,00 €	20.031,00 €	80.124,00 €
ZAPPONETA	5.099,00 €	5.099,00 €	5.099,00 €	5.099,00 €	20.396,00 €
	123.974,00	123.975,00 €	123.976,00 €	123.977,00 €	



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / 27

Ufficio Proponente: **AVVOCATURA**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (AVVOCATURA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2019

Il Responsabile di Settore
f.to Avv. Giuliana Maria Galantino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to GALANTINO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to PISCITELLI _____

f.to CREA _____

f.to SOLOPERTO _____

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data **26/11/2019** e dato avviso il **26/11/2019** ai seguenti uffici per l'esecuzione:

All'Avvocatura Comunale

2. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì **26/11/2019**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to GALANTINO
